

Codice A1617A

D.D. 16 giugno 2023, n. 429

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di pista forestale in Comune di Beura Cardezza (VB), loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca". Richiedente: Consorzio Buretti-Corticchio-Aurinasca (C.F. 93041560033).



ATTO DD 429/A1617A/2023

DEL 16/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di pista forestale in Comune di Beura Cardezza (VB), loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca". Richiedente: Consorzio Buretti-Corticchio-Aurinasca (C.F. 93041560033).

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dal Consorzio Buretti-Corticchio-Aurinasca (C.F. 93041560033) nella persona di Barlacchi Alessandro, in qualità di Presidente pro-tempore dello stesso, pervenuta in data 08/06/2023 prot. n. 81742, per la realizzazione di una pista forestale in Comune di Beura Cardezza (VB), loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca";

Richiamata l'istanza e la documentazione progettuale pervenuta dall'interessato in data 12/12/2022 prot. 154735 e successive integrazioni in data 07/03/2023 prot. 33477;

Verificata la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Esaminata la relazione forestale a firma Dott. For. Luca Malcotti e relativo aggiornamento pervenuto in data 21/03/2023 prot. 41087;

Preso atto:

- del verbale in data 07/06/2023 a firma del responsabile del Settore Tecnico regionale – Novara e Verbania, Geol. Ing. Spanò Mauro, trasmesso in data 09/06/2023 prot. n. 81813, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

- del verbale in data 09/06/2023 a firma del funzionario, Dott. For. Pelfini Federico, incaricato dell'istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del progetto per la realizzazione di una pista forestale in loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca" nel comune di Beura Cardezza di cui al P.S.R. 2014-2022 op. 4.3.4F, conservato agli atti del Settore scrivente;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo

rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e al sopralluogo esperito in data 26/01/2023, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Beura Cardezza (VB) ai fogli di seguito indicati:
 - Fg. 27 part. nn. 403, 408;
 - Fg. 28 part. nn. 209, 210, 150, 151;
 - Fg. 31 part. nn. 166, 167, 169, 176, 173, 175, 347, 177, 178, 292, 293, 179, 180, 181, 184, 294, 339, 349, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 558, 559;
 - Fg. 34 part. nn. 64.
- l'intervento interessa una superficie complessiva di circa 8150 mq, e un volume di scavo/riporto di 10218 mc;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale, in quanto l'intervento di trasformazione è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. a) della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente altresì dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Ai sensi del D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9219119 del 7/10/2020 e del comma 11 dell'art. 19 della l.r. 4/2009, le aree boscate trasformate a uso agricolo mantengono la loro nuova destinazione per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per la loro eventuale riconversione a uso forestale o per la realizzazione di opere pubbliche. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione di bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti al pagamento della compensazione di cui al comma 4 dell'art. 19 della l.r. 4/2009.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Consorzio Buretti-Corticchio-Aurinasca (C.F. 93041560033) nella persona di Barlacchi Alessandro, a realizzare una pista forestale in Comune di Beura Cardezza (VB), loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti rispettivamente in data 07/06/2023 e 09/06/2023, e conservati agli atti del Settore scrivente.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il Consorzio Buretti-Corticchio-Aurinasca (C.F. 93041560033) nella persona di Barlacchi Alessandro, in qualità di Presidente pro-tempore dello stesso, alla realizzazione della pista forestale in loc. "Buretti, Corticchio, Aurinasca" in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Beura Cardezza (VB) al Fg. 27 part. nn. 403, 408, Fg. 28 part. nn. 209, 210, 150, 151, Fg. 31 part. nn. 166, 167, 169, 176, 173, 175, 347, 177, 178, 292, 293, 179, 180, 181, 184, 294, 339, 349, 341, 342, 344, 345, 346, 348, 558, 559, Fg. 34 part. nn. 64., subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti rispettivamente in data 07/06/2023 e 09/06/2023 e di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche

1. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
2. in fase di realizzazione dell'opera, per i vari litotipi affioranti o messi alla luce dagli scavi, dovrà essere verificata la corrispondenza tra le caratteristiche geomeccaniche/geotecniche reali e quelle assunte in progetto. Qualora i parametri reali risultassero peggiori di quelli progettuali, dovranno essere sospesi i lavori e, a cura del geologo, dovrà essere trasmessa agli Enti competenti una relazione che esponga le soluzioni tecniche adeguatamente rimodulate al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al punto 1;
3. qualora, in corso d'opera, si verificano scavi o riporti più significativi di quelli indicati nel

progetto e/o sia necessaria l'esecuzione di opere di stabilizzazione di qualsiasi natura, oltre a quelle previste o di dimensioni diverse dalle stesse, occorrerà, a seguito degli approfondimenti geotecnici del caso, inviare allo scrivente Ufficio, prima della realizzazione della/e modifica/che, una relazione esplicativa per la valutazione dell'entità della variante;

4. in fase esecutiva, ogni eventuale variazione, anche solo ipotizzabile, di quanto considerato nella relazione geologica allegata al progetto autorizzato, dovrà essere prontamente comunicata al geologo il quale dovrà prevedere gli eventuali accorgimenti necessari;
5. dovrà sempre essere assicurata la regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
6. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità dei fronti di scavo, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisorie;
7. le aree a tergo delle opere di sostegno e di quelle ad esse assimilabili, che possono avere influenza sulla stabilità delle stesse, non dovranno essere interessate da carichi (presenza di costruzioni, di depositi di materiale, di veicoli in transito, di apparecchi di sollevamento, ecc.) non compatibili con quelli considerati nelle verifiche di stabilità sia in fase di costruzione che di esercizio, all'uopo dovranno essere opportunamente posizionati cartelli indicanti il divieto di transito ai veicoli con massa per asse superiore ai valori ammissibili;
8. nelle opere di sostegno, il terreno di riempimento a tergo del muro deve essere posto in opera con opportuna tecnica di costipamento ed avere granulometria tale da consentire un drenaggio efficace nel tempo;
9. tutte le opere e le componenti strutturali devono essere soggette a manutenzione in modo tale da consentirne l'utilizzazione con il livello di sicurezza previsto dalle vigenti norme;
10. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà anche essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;
11. in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali;
12. i terreni movimentati in attesa di riutilizzo dovranno essere adeguatamente stoccati in modo da garantire la stabilità dello stesso deposito e dell'area in cui è posizionato, avendo cura di non interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, aree a tergo delle opere di sostegno, ecc);
13. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere gestito ai sensi e nel rispetto delle vigenti normative;
14. gli eventuali scavi e riporti e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
15. dovrà essere previsto al termine dei lavori il rimodellamento morfologico e il ripristino vegetativo delle aree destinate al deposito temporaneo delle attrezzature, dei materiali da scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo;
16. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa preventivamente una relazione esplicativa agli Enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
17. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella documentazione di progetto e nella relazione geologica;
18. così come previsto dall'art. 2, c. 6, della L.R. 45/89, sulla pista agrosilvopastorale in questione dovrà essere interdetto il transito ai veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari e dei loro parenti in linea retta e collaterale e del coniuge (art. 26, L.R. 16/16) o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche;

19. il divieto di passaggio di cui al punto precedente, ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della suddetta Legge Regionale, dovrà essere reso pubblico mediante affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante i riferimenti normativi sopra citati;

Prescrizioni forestali

20. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
21. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositati residui vegetali nei pressi degli impluvi;
22. nelle operazioni di taglio siano rilasciate, ove possibile, soggetti arborei di Ciliegio selvatico e Quercia rovere.

Ai sensi degli artt. 8 c. 2 e 9 c. 4 lett. a) della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione dovuta, nonché dal rimboschimento previsto in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e, pertanto, ricade nei casi di esclusione previsti dagli stessi articoli di legge.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 5 anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle

acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

I Funzionari estensori:

Dott. For. Federico Pelfini

Dott. Geol. Salvatore Maimonte

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro